



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Ivrea
Sezione 01 SEZIONE UNICA

Il Giudice di Pace di Ivrea Dott.ssa FRANCESCA LOMBARDO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] Ruolo Generale

TRA

Parte istante: [REDACTED]

rappr. e dif. dall'Avv. Francesco Paolo LIOIA [REDACTED]

rappr. e dif. dall'Avv. Manlio ARNONE [REDACTED]

E

Controparte: VODAFONE ITALIA S.P.A. [REDACTED]

rappr. e dif. dall'Avv. Alessandro LIMATOLA [REDACTED]

Premesso

La vertenza trae origine dal rapporto contrattuale intercorso fra le parti relativo alla somministrazione da parte della compagnia convenuta di servizi di telefonia e collegamento a *internet* con riferimento al codice cliente n. [REDACTED] e utenza n. [REDACTED]

Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. [REDACTED] conveniva in giudizio VODAFONE ITALIA S.P.A., in persona del l.r.p.t., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- 1. "Previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, dell'inadempimento contrattuale, posto in essere dalla convenuta, accertata, o meno, comunque espressamente in via incidentale e strumentale e senza efficacia di giudicato la risoluzione del contratto per inadempimento della parte convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla*

corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi e nel sito web ufficiale, anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo di € 1000,00, ovvero nella cifra diversa minore e non maggiore, da precisarsi in termini di rito, ovvero da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e comunque da contenersi, anche in caso di cumulo di domande, entro i limiti della competenza del Giudice di pace;

2. *Condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite, oltre al compenso per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione ex art. 20 D.M. n. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro-quota a favore dei procuratori entrambi antistatale in ragione ciascuno della metà.*”

All'udienza del 15/12/2022, si costituiva ritualmente la società VODAFONE ITALIA S.P.A. con comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva:

- *“In via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improponibilità/improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom territorialmente competente;*
- *Nel merito: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti di Vodafone Italia Spa, perché infondate in fatto e diritto, e in ogni caso non provate;*
- *Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al difensore antistatario.*”

L'attore depositava verbale comprovante l'avvenuto esperimento del richiesto tentativo di mediazione con esito negativo. Le parti chiedevano ed ottenevano termini per le memorie ex art. 320 c.p.c.


All'udienza del 04/05/2023, l'attore insisteva per la propria richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei tabulati del traffico afferenti al periodo 12/11/2021-04/12/2021, contraria la convenuta; la giudicante, su richiesta delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 19/10/2023, con le proprie note conclusive. l'attore precisava le proprie domande come di seguito:

- Modificando la domanda di cui al punto 1), chiedendo la condanna della convenuta per i motivi già esposti nella minore somma di € 150,00;
- Modificando la domanda di cui al punto 3), chiedendo la condanna della convenuta alle sole spese di lite di cui al presente procedimento, escluse dunque le spese sostenute in via stragiudiziale.

La giudice di pace, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva a sentenza.

[omissis]



P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da:


nei confronti di:

VODAFONE ITALIA S.P.A.,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- Dichiaro la società VODAFONE ITALIA S.P.A., in persona del l.r.p.t., tenuta al pagamento a favore del sig. [REDACTED] della somma di € **150,00**, a titolo di indennizzo per i danni da inadempimento subiti;
- Dichiaro altresì la VODAFONE ITALIA S.P.A., in persona del l.r.p.t., tenuta al pagamento delle spese di lite a favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari, che liquida in che liquida in complessivi [REDACTED] [REDACTED] fasi: studio, introduttiva e decisionale; valori medi), oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ivrea, il 19/10/2023.

Il Giudice di Pace
Dott.ssa FRANCESCA LOMBARDO